



Settore Orientamento Professionale

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno 2004 il giorno _____ del mese di _____, si sono costituiti presso gli uffici del Settore Orientamento Professionale, Centro Direzionale Napoli - Isola A/6,

DA UNA PARTE

La REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), in persona del Dirigente del Settore Orientamento Professionale Dr. Alfredo Tamborlini nato a Roma il 28 febbraio 1943, delegato alla firma del presente atto in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n° 3466 del 03/06/2000 e successivi atti di delega n° 229/AGC del 27 luglio 2000 e n° 2538 del 12 Novembre 2001, domiciliato per la carica in Napoli - Centro Direzionale - Isola A/6 - che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "Regione".

DALL'ALTRA

L'Impresa (C.F.) con sede in Prov. _____, Via _____, nella persona del Legale Rappresentante sig. _____ - nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato, "Soggetto Attuatore";

Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, di cui uno per ciascuna della parti contraenti ed il terzo per la registrazione, da valere quale pubblico atto a tutti gli effetti di legge, tra le parti sopra costituite si è convenuto quanto appresso:

PREMESSO

- Che in data 26.06.1999 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. L/161/1 - il Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 Giugno 1999 - recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Che con il Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 del Consiglio sono state emanate le norme per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;
- Che con il Regolamento CE 438/2001 e 448/2001 sono state definite - rispettivamente - le modalità di applicazione del Regolamento CE 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali; nonché sulle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
- Che con il Regolamento n°1159/2000 sono state definite le disposizioni sulle "Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali";
- Che con Decisione CE C (2000) 2050 dell' 1.8.2000 è stato approvato il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) - Obiettivo 1 - per il periodo 2000/2006;
- Che, con Decisione della Commissione UE C(2000) n° 2347 adottata l'8/8/2000 e notificata il 12 Agosto 2000 è stato approvato il P.O.R. Campania 2000/2006;
- Che con deliberazione n° 4552 del 1 Settembre 2000 dell'Area Generale di Coordinamento Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali Settore Studio e Gestione Rapporti Progetti CEE - pubblicata sul Numero Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 Settembre 2000, la Giunta Regionale ha preso atto della su citata Decisione della Commissione U.E;
- Che con D.G.R. n°5549 del 15.11.2000 pubblicata sul B.U.R.C. numero speciale del 10/11/01 - Tomo I^ e Tomo II^ - sono stati approvati i Complementi di Programmazione del P.O.R. Campania 2000/2006;
- Che con D.G.R. n° 3042 del 28/06/01 sono stati nominati i Responsabili delle Misure dell'Asse III - Risorse Umane - del P.O.R. Campania 2000/2006;
- Che con atto deliberativo è stato approvato il " Regolamento regionale concernente le modalità di concessione di aiuti all'occupazione che rientrano nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE"

- Che con D.G.R. n° 4337 del 27 settembre 2002 è stato emanato l'Avviso Pubblico per la partecipazione al Progetto AIFA;
- Che con Decreto Dirigenziale del Settore Orientamento Professionale n° 109 del 08.09.04 si è preso atto delle risultanze delle attività di verifica di conformità effettuate dall'apposito Nucleo,
- Che tale decreto riporta in allegato l'elenco dei progetti, suddivisi in conformi, sanabili d'ufficio e non sanabili d'ufficio;
- Che con D.G.R. n. 723 del 20.02.03 si è definito, per le attività AIFA, un finanziamento totale di EURO 62,5 milioni
- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 343 del 27 febbraio 2004 " Programma AIFA - ulteriori determinazioni" si è provveduto ad un ulteriore finanziamento, per l'attuazione del programma AIFA, pari a 15 milioni di euro;
- Che, con Decreto Dirigenziale n°1 del 07/01/04, si è definito un ulteriore impegno finanziario per il programma "AIFA" per l'anno 2004 per complessivi 37,5 milioni di euro per completare l'impegno previsto per il triennio 2002/2004;
- Che i progetti giudicati conformi e sanabili d'ufficio sono ammessi al finanziamento secondo le disponibilità fissate dalla delibera e dai decreti di cui ai punti precedenti;

VERIFICATO

- che il progetto presentato dal Soggetto Attuatore (NOME AZIENDA) per euro IMPORTO FINANZIATO è accompagnato, così come previsto dalla D.G.R. n° 4337, da un protocollo d'intesa con l'Agenzia formativa (NOME AGENZIA) che fissa compiti e funzioni della stessa nell'attuazione del progetto formativo relativamente alle attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione;
- che l'Agenzia.. (NOME AGENZIA) risulta fra quelle che hanno superato positivamente l'esito documentale per l'accREDITAMENTO previsto dalla Regione Campania,

(scegliere la voce di interesse)

- che ai sensi della vigente legge antimafia, il Soggetto attuatore, con nota prot.... del... ha avanzato richiesta alla Prefettura competente, ed è stata ammessa alla firma del presente atto di concessione, consapevole che in caso di sussistenza di un caso di divieto indicato nel Decreto Legislativo n° 490/04 e successivo DPR n° 252/98 lo stesso sarà risolto "ipso facto" senza che abbia nulla a pretendere

(per importi superiori a Euro 203.724,99)

- la validità della certificazione camerale rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese di -----in data -----, completo della dicitura ex art.252/98

(per importi complessivi da Euro 154.937,00 ad Euro 203.724,99)

- che, ai sensi della vigente legge antimafia, l'Ente costituito è esonerato dalla esibizione della certificazione prefettizia e da ogni altra dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.1-comma2-lettera a)- lettera e) del DPR n 252 del 03/06/1998

(per importi complessivi inferiori ad Euro 154.937,00)

Note - Eliminare i 2 paragrafi non attinenti

- che il soggetto attuatore è stato ammesso alla firma del presente atto di concessione, consapevole che in caso di sussistenza di un caso di divieto indicato nel Decreto Legislativo n° 490/04 e successivo DPR n° 252/98 lo stesso sarà risolto "ipso facto" senza che abbia nulla a pretendere;

vista - la dichiarazione di idoneità, ai sensi della vigente normativa, dei locali presso i quali si svolgeranno le attività formative, che si allega alla presente e che ne forma parte integrante;

visto - Il D. Lgs. 29/93 e successivo D.Lgs 80/98.

Tutto ciò premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1
(Affidamento attività corsuale)

La premessa è patto e forma integrante e sostanziale della presente concessione.

- La Regione Campania affida al Soggetto Attuatore, così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione dell'intervento formativo presentato ai sensi del Decreto Dirigenziale n°1 del 07/01/04 con il quale è stato emanato l'Avviso Pubblico per la partecipazione al Progetto AIFA; e successivamente approvato ed ammesso a finanziamento, con giusto Decreto Dirigenziale n° 109 del 8.09.04

art. 2
(Disciplina del rapporto)

- a) Il Soggetto Attuatore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della Formazione Professionale, in particolare la Legge n. 845/78, le normative Comunitarie, Nazionali, gli Assi prioritari d'intervento del P.O.R. Campania 2000/2006 - Asse III - Risorse umane - nonché la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 966 del 2 luglio 2004 (pubblicata sul BURC del 3 agosto 2004 Numero speciale del 3 Agosto 2004 1/2) con la quale è stato approvato il " Manuale di gestione FSE: procedure per la programmazione, gestione e attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006", applicabili nelle parti compatibili con il Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 Giugno 1999 - recante disposizioni generali sui Fondi strutturali - pubblicato sulla G.U.C.E. L/161/1 del 26.06.1999 e con il Regolamento CE 1685/2000 della Commissione del 28 Luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; nonché i Regolamenti CE 438/2001 e 448/2001 recanti rispettivamente le modalità di applicazione del Regolamento CE 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali e le modalità sulle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il " Regolamento regionale concernente le modalità di concessione di aiuti all'occupazione che rientrano nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE", approvato con la Delibera di Giunta Regionale ;
- b) Il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare le future *Direttive attuative* per la Formazione Professionale che saranno emanate dalla Regione Campania in ottemperanza ai nuovi Regolamenti UE.

art. 3
(Obblighi di carattere generale)

Il Soggetto Attuatore si impegna a:

- consentire il libero accesso alle strutture direttamente e/o indirettamente utilizzate per lo svolgimento del corso ai funzionari regionali, a strutture di assistenza tecnica regionale nonché ad ogni altra autorità che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e/o di Regolamento anche di livello Comunitario, abbia titolo a compiere sopralluoghi, ispezioni e/o verifiche anche contabili e/o amministrative, pena la decadenza della prosecuzione dei corsi stessi e il non riconoscimento delle spese sostenute.
- inserire, in modo evidente, nell'ordine indicato, il logo della Comunità Europea, del Ministero del Lavoro, della Regione e del Soggetto Attuatore, in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa;
- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente, a favore dei partecipanti all'attività e dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- comunicare, entro 15 giorni dalla stipula dell'atto di concessione, il proprio indirizzo di posta elettronica;
- garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- trasmettere all'Agenzia della Campania per il Lavoro i dati da quest'ultima richiesti per lo sviluppo del Sistema Informativo Lavoro Regionale.

art. 4
(Strutturazione delle attività)

Il progetto approvato prevede l'assunzione a tempo indeterminato dei corsisti come riportato nella seguente tabella:

Numero di corsisti	Tipologia (intermedia o elevata)	Figura professionale	Livello d'inquadramento	Titolo di studio richiesto

Il Soggetto Attuatore è tenuto a dare inizio alle attività preliminari solo dopo la firma del presente atto, che successivamente verrà registrato. Per inizio delle attività preliminari si intende l'espletamento delle fasi di progettazione esecutiva, selezione degli allievi, fermo restando la deroga alla regolamentazione regionale in materia di selezione dei partecipanti con chiamata nominativa da parte del soggetto attuatore e criteri di selezione definiti dallo stesso.

Il Soggetto Attuatore è tenuto a dare avvio alle attività corsuali entro e non oltre 60 giorni dalla firma del presente atto. Per inizio delle attività corsuali si intende l'avvio delle attività di insegnamento teorico - pratico previste nel progetto approvato.

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad inviare, a mano, per posta o a mezzo fax, al Responsabile di Misura 3.9, al Settore Formazione Professionale ed al Settore ORMEL i seguenti documenti:

- *Inizio attività preliminari*, la comunicazione dovrà essere inviata entro la data di avvio delle attività stesse;
- *Chiusura dell'attività di selezione degli allievi*, la comunicazione dovrà essere inviata entro sette giorni dalla chiusura delle selezioni;
- *Inizio delle attività corsuali*, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo telegramma entro 24 ore;
- *Chiusura delle attività corsuali*, la comunicazione dovrà essere inviata entro 20 giorni dalla fine del corso;
- *Libro Matricola attestante le assunzioni, con Contratto di lavoro a tempo indeterminato dei partecipanti*, entro 15 giorni dalle avvenute assunzioni.

In ottemperanza a quanto previsto dalle Direttive Attuative sulla formazione professionale di cui alla D.G.R. n° 966 del 02/07/04, la documentazione di rito relativa all'inizio delle attività corsuali (mod.I.C., scheda riassuntiva del corso, programma d'insegnamento, scheda riassuntiva del personale docente, scheda riassuntiva del personale non docente) dovrà essere inviata, al Responsabile di Misura 3.9, al Settore Formazione Professionale ed al Settore ORMEL, entro sette giorni dall'inizio del corso.

La vidimazione dei registri sarà effettuata, su richiesta degli interessati, dagli STAP competenti per territorio, senza la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile di Misura 3.9, sulla base delle comunicazioni agli STAP, da parte del Settore ORMEL, degli elenchi dei Soggetti attuatori, che avranno di volta in volta sottoscritto i relativi Atti di concessione: Gli STAP assicureranno la vidimazione dei registri entro sette giorni dalla richiesta.

Il Soggetto Attuatore è tenuto, almeno venti giorni prima della chiusura delle attività corsuali, ad inviare, a mano, per posta o a mezzo fax al Settore ORMEL la *Richiesta di nomina Commissione d'esami*.

Il Soggetto Attuatore è obbligato a concludere le attività corsuali entro 12 mesi dalla stipula del presente atto di concessione. La concessione di eventuali proroghe è subordinata ad espressa autorizzazione da parte del Responsabile di Misura 3.9.

La Regione si riserva la facoltà di recesso in caso di mancato rispetto dei termini d'inizio e conclusione delle attività preliminari, delle attività corsuali e/o delle attività extra-corsuali. La Regione si riserva altresì la facoltà di recesso in caso di mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui ai punti precedenti.

art. 5
(Indennità di frequenza)

E' ammessa un'indennità di frequenza agli allievi, così come da progetto approvato. Tale indennità è commisurata alle ore di effettiva presenza di ciascun allievo. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad erogare l'indennità di frequenza in un'unica soluzione, al completamento del percorso formativo. Gli allievi che non hanno completato il percorso formativo previsto dal progetto non hanno diritto all'indennità di frequenza.

art. 6
(Riparametrazione costi)

Nel caso in cui il numero degli allievi iscritti al corso dovesse essere inferiore al numero previsto dal progetto, il finanziamento assegnato si considera riparametrato in maniera automatica in base alle seguente formula:

Finanziamento riparametrato = costo ora/allievo (come da piano finanziario approvato) X n. allievi iscritti X n° ore corso (come da progetto approvato)

Successivamente alla riparametrazione del finanziamento complessivo, va trasmesso alla Regione, il nuovo preventivo delle spese articolato secondo le quattro macrovoci di spesa nel rispetto delle percentuali stabilite dalla vigente normativa.

art.7
(Modalità di erogazione del finanziamento)

Il finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento viene erogato in un massimo di tre soluzioni.

- *1ª Anticipazione* - L'importo dell'anticipazione è pari al 40% del finanziamento assegnato e viene erogato, successivamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione, su istanza del Soggetto attuatore indirizzata al Responsabile di Misura 3.9;

Tale finanziamento (in base al paragrafo sulle procedure per la concessione dei finanziamenti previste dall'avviso pubblico D.G.R. n. 4337 del 27/09/2002) è destinato alla copertura delle seguenti voci di costo:

Progettazione: massimo il 10% dell'importo totale;

Coordinamento didattico: massimo il 7,5 % del finanziamento totale;

Rendicontazione: massimo il 7,5% del finanziamento totale;

Assicurazione allievi;

Reddito allievi;

Spese vitto e alloggio allievo

(per le ultime tre voci di costo gli importi sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale).

- *2ª Anticipazione* - L'importo dell'anticipazione è pari al 40% del finanziamento assegnato e viene erogato su istanza del Soggetto attuatore indirizzata al Responsabile di Misura 3.9, nella quale si dichiara di aver speso e certificato, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, almeno il 90% della prima anticipazione ricevuta.

L'impresa dovrà allegare alla richiesta di seconda anticipazione:

1. la liberatoria dell'Ente di formazione, relativa all'avvenuto pagamento del 25% (progettazione, coordinamento didattico e rendicontazione),
2. dichiarazione sullo stato di attuazione dell'intervento formativo alla data di richiesta della II anticipazione,
3. monitoraggio fisico e finanziario.

Nel caso la richiesta avvenga dopo 45 giorni dal completamento delle attività formative, occorre allegare, inoltre, alla richiesta:

1. la dichiarazione liberatoria sottoscritta dagli allievi circa l'avvenuto pagamento del reddito allievi; la copia conforme del Libro Matricola che riporti le assunzioni effettuate con il dispositivo AIFA;

2. le copie delle comunicazioni ai Centri per l'impiego, competenti per territorio, relative alle assunzioni dei corsisti Aifa.

Tale finanziamento (in base al paragrafo sulle procedure per la concessione dei finanziamenti previste dall'avviso pubblico D.G.R. 4337 del 27/09/02) è destinato alla copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività didattiche realizzate.

- *Saldo finale provvisorio* - Il saldo finale provvisorio, per un importo massimo pari alla differenza tra finanziamento assentito e anticipazioni eventualmente ricevute, può essere erogato, su istanza del Soggetto attuatore, indirizzata al Responsabile di Misura 3.9, nella quale si indichi l'importo del saldo finale provvisorio spettante, calcolato detraendo dal totale delle spese eleggibili (comprese quelle ancora da maturare) gli importi ricevuti a titolo di anticipazione. Nell'istanza di liquidazione del saldo il Soggetto attuatore dovrà dichiarare di:
 - aver speso e certificato, secondo le modalità di cui al successivo art.11, almeno il 90% delle anticipazioni ricevute (1^a e 2^a anticipazione);
 - aver completato l'intero monte ore delle attività formative e ogni ulteriore attività progettuale prevista.

L'Impresa dovrà, ai fini della liquidazione del saldo finale provvisorio, dimostrare di aver proceduto all'assunzione a tempo indeterminato degli allievi partecipanti; la documentazione probante l'avvenuta assunzione è rappresentata da:

- copia conforme, ai sensi della vigente normativa, del libro matricola
- comunicazioni ai Centri per l'impiego, competenti per territorio, relative alle assunzioni dei corsisti Aifa
- la dichiarazione liberatoria sottoscritta dagli allievi circa l'avvenuto pagamento del reddito allievi. Il posto di lavoro creato e sovvenzionato dovrà essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni successivo all'assunzione, che comunque dovrà avvenire con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Allo scopo di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti ed in relazione alle difficoltà incontrate dalle imprese a produrre le polizze fidejussorie, si offre la possibilità di richiedere il finanziamento del saldo provvisorio secondo le seguenti procedure:

primo caso:

l'impresa ha ottenuto il primo acconto, ha speso e certificato almeno l'80% del contributo accordato, ha completato il percorso formativo, ha proceduto all'assunzione dei formandi, può richiedere direttamente il saldo provvisorio;

secondo caso:

l'impresa non ha richiesto il primo acconto, ha completato il percorso formativo, ha proceduto all'assunzione dei formandi, può richiedere il saldo provvisorio, previa presentazione della certificazione di spesa dell'80% del contributo accordato.

In coerenza con le finalità del dispositivo AIFA, volto alla creazione di posti di lavoro stabili, le assunzioni effettuate attraverso tale strumento, sono da intendersi a tempo pieno; tuttavia, per venire incontro a motivate esigenze aziendali o a specifiche richieste dei corsisti/lavoratori, potranno essere presentate istanze rivolte al Responsabile di Misura 3.9 finalizzate ad assunzioni con contratti part-time dei corsisti AIFA, i quali non potranno avere durata inferiore alle 20 ore settimanali. Si precisa che le istanze di autorizzazione dovranno essere presentate entro la data di chiusura delle attività corsuali e che le assunzioni con contratti part-time potranno essere effettuate esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Misura 3.9, il quale assicurerà il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze.

Nel caso di mancata o parziale assunzione, il finanziamento non sarà erogato o sarà proporzionalmente ridotto in ragione delle assunzioni non effettuate, rimanendo a carico dell'impresa i costi sostenuti per la formazione, ad esclusione delle spese per gli allievi (indennità di frequenza; assicurazioni; spese di viaggi, vitto e alloggio), dei costi assegnati all'Ente di formazione (costi di progettazione, coordinamento didattico e rendicontazione) e di quelli relativi alla formazione teorica (docenti e tutor di teoria).

In termini esemplificativi, nel caso di mancata assunzione di un allievo, si opererà nel seguente modo: considerato il Budget per singolo allievo (parametro ora corso € 22,00 x n. ore corso es. 600 = € 13.200) si fa salvo il 25% per i costi destinati ad attività trasversali (progettazione, coordinamento e rendicontazione); i costi sostenuti per le attività di teoria: docenti e tutor e spese generali, così come risultano dal piano finanziario approvato; ed i costi riferiti agli allievi: gettone di presenza orario, assicurazioni, viaggi; il restante, destinato alla formazione in azienda, va restituito in sede di rendicontazione finale.

Permangono le condizioni sanzionatorie nel caso di non mantenimento del posto di lavoro per il periodo di 5 anni successivi all'assunzione, nelle modalità e nelle forme definite da comma precedente.

La Regione Campania si riserva di attivare, anche in accordo con organi dello Stato aventi specifica competenza in materia, protocolli d'intesa per la verifica delle attività e delle condizioni contrattuali.

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad accendere presso idoneo Istituto Bancario apposito conto corrente, sul quale affluiranno tutti i finanziamenti di cui al Progetto approvato.

art.8
(Fideiussioni)

Alla richiesta di ogni svincolo e pagamento deve essere presentata polizza fideiussoria a copertura dell'esposizione regionale. Ciascuna polizza dovrà avere validità di un anno con proroghe semestrali fino a sei mesi dopo la presentazione del Rendiconto finale di cui al successivo art. 9. La polizza fideiussoria va stipulata con Istituti Bancari, con imprese di Assicurazione indicate nella legge 10 giugno 1982 n°348, o con intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° Settembre 1993, n° 385. Ai sensi del Regolamento CE 1685/2000 le spese di fideiussione sono rimborsabili. Per quanto concerne lo svincolo delle garanzie fideiussorie si precisa che secondo quanto previsto dall'Art. 9 del presente atto, l'impresa è tenuta, entro 45 giorni dall'accreditamento del saldo finale provvisorio, a presentare il rendiconto finale debitamente certificato dal revisore contabile. All'atto della consegna della certificazione del revisore contabile, si possono verificare le due seguenti ipotesi:

- *L'azienda è inserita nell'elenco di quelle interessate a visite ispettive amministrativo-contabile da parte dei competenti uffici regionali; in tal caso lo svincolo della polizza fideiussoria, unitamente alla nota di "assoluzione" del progetto da parte del responsabile di misura, avverrà in maniera automatica, allo scadere dei sei mesi successivi alla consegna della certificazione da parte del revisore contabile;*
- *L'azienda non è inserita nell'elenco di quelle interessate a visite ispettive amministrativo-contabile da parte dei competenti uffici regionali; in tal caso lo svincolo della polizza fideiussoria, unitamente alla nota di "assoluzione" del progetto da parte del responsabile di misura, avverrà successivamente alla consegna della certificazione da parte del revisore contabile.*

art. 9
(Modalità di certificazione della spesa)

a) Certificazioni periodiche

Il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale (S.T.A.P.) territorialmente competente o altro ufficio preposto *certificazioni periodiche* di tutte le spese sostenute, da redigere secondo il *criterio di cassa*, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito www.regione.campania.it. Il Soggetto Attuatore è tenuto altresì ad esibire in originale i documenti contabili comprovanti le spese stesse, regolarmente quietanzati e annullati, e a consegnarne copia conforme. Il Settore T.A.P. interessato o altro ufficio preposto, provvederà alla restituzione immediata dei suddetti documenti contabili originali previo "annullo" degli stessi. Le spese certificate senza rispettare il *criterio di cassa* sono considerate automaticamente illeggibili e quindi non riconosciute. I termini di contabilizzazione delle spese per l'invio periodico trimestrale, sono fissati alle seguenti date: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

La consegna delle certificazioni deve avvenire entro quindici giorni dalla chiusura periodica dei conti. In caso di ritardata presentazione delle suddette certificazioni la Regione si riserva la facoltà di dichiarare

inleggibili le spese certificate. È ammessa la presentazione di certificazioni al di fuori delle scadenze fissate, a condizione che la spesa da certificare concorra al raggiungimento della percentuale necessaria per ottenere la 2^a Anticipazione o il Saldo finale provvisorio.

La Regione si riserva di fissare ulteriori date di chiusura periodica dei conti in relazione a particolari esigenze di certificazione della spesa alla Commissione Europea.

b) Rendiconto finale

Entro 45 giorni dall'avvenuto accredito delle somme spettanti a titolo di *saldo finale provvisorio*, il Soggetto Attuatore è obbligato a presentare al Responsabile di Misura 3.9 il Rendiconto finale in cui vengono espresse tutte le spese eleggibili sostenute, pagate e certificate periodicamente secondo le modalità di cui alla lettera a) del presente articolo. Il Rendiconto finale - redatto utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione e disponibile sul sito www.regione.campania.it - dovrà essere certificato da un Revisore iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Al fine di determinare la data di decorrenza del termine per la presentazione del Rendiconto finale, il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare alla Regione, entro dieci giorni, la data di accredito sul proprio conto corrente delle somme ricevute dalla Regione a titolo di Saldo finale provvisorio.

Entro 15 gg dalla presentazione del Rendiconto finale, il Soggetto Attuatore è obbligato a restituire alla Regione Campania le somme eventualmente non spese e/o non certificate dal Revisore Contabile.

art. 10

(Spese per la revisione contabile)

Per l'attività di certificazione di cui all'art. 9 lett. b), al Revisore Contabile può essere riconosciuto un compenso nei limiti indicati nella seguente tabella:

Spese rendicontate	Compenso max
Fino a € 103.291,37	€ 774,69
Fino a € 516.456,89	€ 1.291,14
Fino a € 2.582.284,49	€ 2.065,83
Fino a € 10.329.137,97	€ 3.098,74
Oltre € 10.329.137,97	€ 3.098,74 più un aumento di € 516,46 ogni € 5.164.568,99 di spese rendicontate

art. 11

(Monitoraggio e valutazione)

Il Soggetto Attuatore si obbliga a fornire all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio fisico e finanziario e quelli finalizzati ad attività di valutazione degli interventi che saranno richiesti anche per il tramite delle strutture di Assistenza Tecnica o dell'Agenzia della Campania per il Lavoro (Arlav). La trasmissione dei dati di monitoraggio fisico e finanziario dovrà avvenire secondo le procedure e le scadenze fissate dalla Regione e rese pubbliche attraverso il sito internet www.regione.campania.it. In caso di ritardato o mancato assolvimento a tale obbligo da parte del Soggetto Attuatore, la Regione si riserva di esercitare la facoltà di revocare il contributo assentito.

art.12

(Controlli a campione)

In applicazione dell'art.10 del Regolamento (CE) N. 438/2001 della Commissione Europea, l'Amministrazione regionale si riserva di operare controlli a campione. Riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di controllo si fa rinvio alle Direttive Attuative approvate con D.G.R. n. 966 del 02.07.2004, fatte salve le specifiche disposizioni del presente atto di concessione.

Il piano di campionamento sarà ispirato a criteri di proporzionalità; pertanto, esso verrà definito tenendo conto del volume di progetti approvati a ciascun Soggetto attuatore. Nella definizione del campione si adotterà, inoltre, il criterio di sottoporre a verifica almeno un progetto per ciascun Soggetto attuatore. In caso di gravi irregolarità accertate a seguito di controllo a campione dell'attività oggetto del presente atto di concessione, l'Amministrazione regionale ha la facoltà di disporre, indipendentemente dalle procedure di estrazione del campione, controlli su tutti i progetti assegnati al Soggetto attuatore. Si precisa che, in caso di prescrizioni di tipo finanziario ad opera del Servizio ispettivo, l'impresa deve tenerne conto in fase di rendicontazione finale, e a darne comunicazione al revisore contabile, il quale dovrà operare le relative riduzioni e darne comunicazione all'Ufficio ispettivo e al Responsabile di Misura.

art. 13
(Divieto di sub committenza)

E' fatto divieto di sub committenza, totale o parziale, di attività connesse alla realizzazione del progetto, fatto salvo le deroghe consentite dalle modalità di attuazione previste dalla normativa vigente, che comunque dovranno essere preventivamente autorizzate ed indicate nel progetto presentato.

art. 14
(Clausola di salvaguardia)

L'importo previsto della concessione non costituisce titolo, a favore del Soggetto Attuatore, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente atto di concessione.

art. 15
(Recesso Unilaterale)

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente concessione, previa comunicazione di revoca del provvedimento di assegnazione, in ogni tempo e per tutta la durata della presente concessione, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 4;
- b) ad avvenuto inizio del corso per il mancato rispetto delle condizioni dell'affidamento e per gravi inadempienze;
- c) mancato rispetto degli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti relativi al monitoraggio e alla valutazione (art. 11);

In caso di revoca del provvedimento di assegnazione, attuato mediante decreto dirigenziale del Settore Orientamento Professionale di concerto con il Settore Formazione Professionale, e del conseguente esercizio del diritto di recesso unilaterale, nessun corrispettivo è dovuto al Soggetto Attuatore, come sopra pattuito, neppure a titolo di rimborso spese e/o risarcimento del danno.

art. 16
(Clausola risolutiva espressa)

Le parti espressamente convengono che la presente concessione si risolva nelle seguenti ipotesi di inadempimento:

- a) per avvenuta cessione a terzi delle attività di cui alla presente concessione ovvero per mutamento delle destinazioni d'uso pattuite nella presente concessione e/o cessioni a terzi dei locali, delle strutture, macchinari ed attrezzature;
- b) nell'ipotesi di mancato o irregolare e/o ritardato adempimento degli obblighi di cui all'art. 11 della presente concessione;
- c) nell'ipotesi di inadempimento degli istituti previsti dal C.C.N.L. di categoria e per inadempimento degli obblighi riguardanti la instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti di prestazione d'opera professionale, ivi compresi gli obblighi accessori di natura fiscale, contributiva e previdenziali;
- d) nell'ipotesi di mancata, irregolare o incompleta stipulazione ed inadempimento dei contratti assicurativi;
- e) per sopravvenuta inidoneità dei locali e delle attrezzature, imputabile alla responsabilità del Soggetto Attuatore.

art. 17
(Imposte e Tasse)

Il presente atto di concessione è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della L. 845/78.

art. 18
(Foro Convenzionale)

Per qualsiasi controversia inerente la presente concessione si elegge quale Foro competente quello di Napoli.

art. 19
(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, le parti fanno rinvio al codice civile ed alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

art. 20
(Accettazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.)

Le clausole previste agli artt. 3, 4, 6, 13, 17, 18 vengono accettate e sottoscritte anche ai sensi dell'art. 1341 c.c..

La presente concessione consta di ==== fogli marcati "Regione Campania" scritti da persona di mia fiducia per numero ==== facciate.

FIRMA
Per la Regione Campania
Il Dirigente del Settore Orientamento Professionale
Dr. _____

Per il Soggetto Attuatore
Il =====

CLAUSOLA DI CUI ALL'ART. 1341 C.C.

Gli articoli 3, 4, 6, 13, 17, 18 vengono accettati e sottoscritti ai sensi dell'art. 1341 C.C.

FIRMA
Per la Regione Campania
Il Dirigente del Settore Orientamento Professionale

Per il Soggetto Attuatore
Il =====
